



CITTÀ DI TORREMAGGIORE
PROVINCIA DI FOGGIA

C O P I A

APPROVAZIONE MODIFICAZIONI AL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI - TASI.-	<i>Nr. Progr.</i>	51
	<i>Data</i>	20/07/2015
	<i>Seduta Nr.</i>	17

L'anno DUEMILAQUINDICI questo giorno VENTI del mese di LUGLIO

Nella sede municipale, il Commissario Straordinario Aldi Aldo, assistito dal Segretario Generale PINTUS DOTT.SSA GAVINA, delibera sull'oggetto sopra indicato.

OGGETTO:

APPROVAZIONE MODIFICAZIONI AL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI - TASI.-

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

PREMESSO che:

- la Legge 147/2013, art. 1 comma 639, ha istituito l'Imposta Unica Comunale (IUC), stabilendo che la IUC “si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali. La IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore”;
- l'art. 1 comma 703 della L. 147/2013 stabilisce che “l'istituzione della IUC lascia salva la disciplina per l'applicazione dell'IMU”;
- l'art. 1 comma 687 della L. 147/2013 recita che “ai fini della dichiarazione relativa alla TASI si applicano le disposizioni concernenti la presentazione della dichiarazione dell'IMU”;

VISTO l'articolo 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 che conferisce all'ente locale potere regolamentare in merito alla disciplina dei tributi di sua competenza;

VISTO l'articolo 1, comma 702 della L. 147/2013 che stabilisce che “resta ferma l'applicazione dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446”

VISTA la deliberazione del C.C. n. 24 del 10/09/2014 di approvazione del Regolamento per la disciplina del tributo per i servizi indivisibili (TASI);

RITENUTO NECESSARIO, nell'ambito della disciplina della IUC e della potestà regolamentare prevista dal citato articolo 52 del D.Lgs. n. 446/1997, approvare alcune modifiche al regolamento della TASI, tributo disciplinato dall'art.1, commi da 669 a 681, della Legge 147/2013;

VISTO l'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (finanziaria 2001), come sostituito dall'articolo 27 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 (finanziaria 2002), in base al quale il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di

cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento;

CONSIDERATO che a norma dell'articolo 13, comma 15, del D.L. 201/2011 a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;

VISTO il decreto del Ministero dell'Interno del 13 maggio 2015 il quale stabilisce che, per l'anno 2015 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione da parte degli enti locali è ulteriormente differito al 30 luglio 2015;

ESAMINATE le seguenti modifiche al Regolamento TASI vigente:

1) L'articolo 5 "Base imponibile" viene così riformulato:

Art. 5
Base imponibile

1. La base imponibile è la stessa prevista per l'applicazione dell'IMU, di cui all'articolo 13 del D.L. n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla L. 214/2011 e s.m.i.
2. La base imponibile è ridotta del 50 per cento per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono tali condizioni;
3. Ai fini della riduzione al 50% della base imponibile ai sensi del comma 2, si considerano inagibili o inabitabili, e per questo non utilizzati, né utilizzabili, i fabbricati che per la loro condizione strutturale versano in una situazione di particolare degrado e fatiscenza sopravvenuta non superabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria ai sensi dell'articolo 31, comma 1, lettere a) e b) della L. 457/1978, ma necessitanti di interventi di restauro e risanamento conservativo e/o ristrutturazione edilizia ai sensi dell'articolo 31, comma 1, lettere c) – d) – e) della L. 457/1978;
4. Si ritengono inagibili o inabitabili gli immobili se ricorrono le seguenti condizioni:
 - a) Strutture orizzontali (solai e tetto di copertura) con gravi lesioni che possano costituire pericolo a cose o persone, con rischi di crollo;
 - b) Strutture verticali (muri perimetrali o di confine) con gravi lesioni che possano costituire pericolo a cose o persone, con rischi di crollo parziale o totale;
 - c) Edifici per i quali è stata emessa ordinanza sindacale di demolizione o ripristino atta ad evitare danni a cose o persone;
 - d) Immobili comunque diroccati o pericolanti, abbisognevole di restauro e risanamento conservativo e/o di ristrutturazione edilizia secondo la normativa vigente.
5. L'inagibilità o l'inabitabilità è accertata o dall'ufficio tecnico comunale, con perizia a carico del proprietario ai sensi dell'articolo 8, comma 1, D.Lgs. 504/1992, a cui dovrà necessariamente seguire apposita ordinanza sindacale attestante lo stato di pericolo a cose o persone e conseguentemente l'inagibilità o inabitabilità dell'immobile. La certificazione anzidetta dovrà essere presentata all'Ufficio Tributi entro 30 giorni dall'avvenuta inagibilità o inabitabilità. Il solo parere dell'ASL non è vincolante per il riconoscimento della riduzione del 50% della base imponibile;
6. Se il fabbricato è costituito da più unità immobiliari, catastalmente autonome e anche con diversa destinazione, la riduzione di cui al comma 2 è applicata alle sole unità dichiarate inagibili o inabitabili. La riduzione dell'imposta si applica dalla data dell'ordinanza

sindacale. La riduzione è limitata al periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni di inagibilità/inabitabilità;

7. Per i fabbricati di interesse storico o artistico, di cui all'articolo 10 del D.Lgs. n. 42 del 2004, la base imponibile è ridotta del 50 per cento. La riduzione di cui al presente comma non si cumula con la riduzione di cui al comma 2;
 8. Per i fabbricati di cui al comma 7 l'agevolazione viene riconosciuta a far data dalla presentazione dell'apposita dichiarazione."
- 2) All'articolo 6, comma 2, dopo le parole "-Servizio di pubblica sicurezza e vigilanza", vengono inserite le seguenti parole "- Servizi di manutenzione stradale";
 - 3) All'art. 6, comma 2, dopo le parole "-Servizio di protezione civile" vengono inserite le seguenti parole "- Servizi socio-assistenziali al netto delle entrate specifiche";
 - 4) All'articolo 9, comma 1, la parola "inizio" viene sostituita con la parola "iniziato";
 - 5) All'articolo 9, dopo il comma 3 viene aggiunto il comma 4, così formulato "4. Nelle more dell'approvazione del modello ministeriale di dichiarazione TASI si considera valido il modello di dichiarazione IMU opportunamente annotato";
 - 6) L'articolo 11 "Entrata in vigore del regolamento" è abrogato;
 - 7) L'articolo 12 viene così rinumerato "Art. 11 – Clausola di adeguamento";

TENUTO CONTO che i regolamenti entrano in vigore il 1° gennaio 2015, in virtù di quanto previsto dalle sopra richiamate disposizioni normative;

VISTO il decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446;

VISTA la legge 27 dicembre 2006, n. 296;

VISTO il decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23;

VISTO il decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 e s.m.i.;

VISTA la Legge 147/2013;

VISTA la legge 2 maggio 2014, n. 68;

VISTI i pareri favorevoli del responsabile del servizio interessato in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente provvedimento, richiesto ai sensi dell'articolo 49 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267;

VISTO il parere favorevole espresso dall'Organo di revisione economico-finanziaria dell'Ente rilasciato ai sensi dell'art. 239 comma 1 lettera b) del D.Lgs. 267/2000, come modificato dal D.L. 174/2012, che allegato al presente atto ne costituisce parte integrante e sostanziale;

VISTO l'articolo 42, comma 2, lettera f) del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

ASSUNTI i poteri del Consiglio,

D E L I B E R A

di approvare le premesse quale parte integrante della presente deliberazione;

- 1. di approvare le modificazioni al "Regolamento per la disciplina del Tributo per i servizi indivisibili (TASI)", come riportate in premessa al presente atto;**
- 2. di allegare al presente atto il "Regolamento per la disciplina del Tributo per i servizi indivisibili (TASI)" con le modifiche apportate in base al precedente punto 1;**
- 3. di dare atto che il predetto regolamento avrà efficacia a decorrere dal 1° gennaio 2015;**
- 4. di inviare la presente deliberazione regolamentare al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del D.Lgs. n. 446/1997 e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del Bilancio di previsione, ai sensi dell'articolo 13, comma 15 del D.L. 201/2011;**
- 5. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.**

Letto, approvato e sottoscritto.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

F.to ALDI ALDO

II SEGRETARIO GENERALE

F.to DOTT.SSA PINTUS GAVINA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE.

Copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio dal 29/07/2015 al 13/08/2015 ai sensi e per gli effetti dell'Art. 124 del D.Lgs. 267 del 18/08/2000 ed è stata dichiarata immediatamente esecutiva.

TORREMAGGIORE, Li 29/07/2015

II SEGRETARIO GENERALE

F.to Dott.ssa Pintus Gavina

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ.

La presente deliberazione è stata pubblicata nei termini sopraindicati.

Addì,.....

II SEGRETARIO GENERALE

F.to Dott.ssa Pintus Gavina

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ.

È copia conforme all'originale.

TORREMAGGIORE, Li

II SEGRETARIO GENERALE

Dott.ssa Pintus Gavina




COMUNE DI TORREMAGGIORE

PROVINCIA DI FOGGIA

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Parere n. 34 del 24 giugno 2015



L'anno 2015 il giorno 24 del mese di giugno, si è riunito il Collegio dei Revisori con la presenza dei Sig.ri:

Presidente	Dott. Oronzo Castellano
Componente	Dott. Giovanni Ancora
Componente	Rag. Matteo Colella

Per esprimere il parere sulla proposta di deliberazione del Commissario Prefettizio avente ad oggetto: **“Approvazione modificazioni al Regolamento per la disciplina del Tributo per i Servizi Indivisibili – TASI”**.

Il Collegio dei Revisori del Comune di Torremaggiore, esaminata la documentazione fornita dal Dirigente del II Settore Economico Finanziario,

PREMESSO

- che la Legge 147/2013, art. 1 comma 639, ha istituito l'Imposta Unica Comunale (IUC), stabilendo che la IUC “si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali. La IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore”;

VISTA

- la deliberazione del C.C. n. 24 del 10/09/2014 e successive modifiche e integrazioni, con la quale è stato approvato il Regolamento per l'Istituzione e l'applicazione della Tasi (Tributo per i Servizi Indivisibili);

VISTO

- l'articolo 53, comma 16 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (finanziaria 2001), come sostituito dall'articolo 27 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 (finanziaria 2002), in base al quale il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, e' stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I



COMUNE DI TORREMAGGIORE

PROVINCIA DI FOGGIA

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

- il decreto del Ministero dell' Interno del 13/05/2015, con il quale viene stabilito che il termine per la deliberazione del Bilancio Annuale di Previsione 2015 degli Enti Locali, di cui all'articolo 151 del Tuel, è ulteriormente differito al 30 luglio 2015;

CONSIDERATO

- Che è necessario, per meglio specificare alcune disposizioni regolamentari, modificare il vigente **Regolamento per la disciplina del Tributo per i Servizi Indivisibili – TASI**, tributo disciplinato dall'art.1, commi da 669 a 681, della Legge 147/2013;

Il Collegio dei Revisori esprime parere favorevole alla proposta di deliberazione del Commissario Prefettizio avente ad oggetto: **“Approvazione modificazioni al Regolamento per la disciplina del Tributo per i Servizi Indivisibili – TASI”**.

Dalla Sede Municipale 24 giugno 2015

Il collegio dei Revisori

Presidente

Rag. Oronzo Castellano

Componente

Dott. Giovanni Ancora

Componente

Rag. Matteo Colella